

Definizioni

- ✓ *D.Lgs. 231/2001* o *Decreto*: il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ *Società*: DN LOGISTICA SRL.;
- ✓ *Modello*: il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- ✓ *Reati*: i reati di cui agli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-septies, 25-octies e 25-novies, 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 come meglio elencati nel paragrafo 2;
- ✓ *Destinatari del Modello*: i soggetti individuati al paragrafo 3 della Parte Generale del presente Modello, che sono tenuti al rispetto delle prescrizioni in esso previste;
- ✓ *Organismo di Vigilanza (OdV)*: l'organismo previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e descritto al paragrafo 9 del presente Modello;
- ✓ *Datore di lavoro*: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008);

ALLEGATI AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO:

- 1) *PROTOCOLLI DI PREVENZIONE (Omissis)*
- 2) *CODICE ETICO DN LOGISTICA SRL.*

DN LOGISTICA SRL. - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

PREMESSA

1.Introduzione al Dlgs 231/2001

Il Decreto 231/2001 (il Decreto) introduce e disciplina nel nostro ordinamento la responsabilità degli «enti» per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Gli enti a cui si applica il Decreto sono tutte le società, le associazioni con o senza personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un servizio pubblico. Il Decreto non si applica, invece, allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici, agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (es. partiti politici e sindacati) e a una serie di altri soggetti che svolgono funzioni pubbliche.

Gli enti rispondono per la commissione o la tentata commissione di taluni reati da parte di soggetti allo stesso funzionalmente legati. L'inosservanza della disciplina contenuta nel Decreto può comportare per l'ente sanzioni che possono incidere fortemente anche sull'esercizio della propria attività.

La responsabilità dell'ente non sostituisce e si aggiunge alla responsabilità personale dell'individuo per il reato commesso.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono in cinque anni salvo i casi di interruzione della prescrizione.

2. I reati presupposto

L'ente può essere chiamato a rispondere solo della realizzazione di determinati reati e di specifici illeciti amministrativi (c.d. reati presupposto), individuati dal Decreto, e successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto. L'elenco dei reati presupposto è stato nel tempo ampliato rispetto a quello contenuto nel Decreto originario, il quale

prevedeva unicamente quali reati presupposto i «Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione» (art.24 e 25).

Successivamente, il decreto Legge 25 settembre 2001 n. 350 ha introdotto l'art.25- bis «Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo», il decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61 ha introdotto l'art.25-ter «Reati societari»; la legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha introdotto l'art.25- quater «Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico»; la legge 11 agosto 2003 n. 228 ha introdotto l'art.25- quinquies «Delitti contro la personalità individuale»; la legge 18 aprile 2005 n. 62 ha introdotto l'art.25- sexies «Abusi di mercato»; la legge 28 dicembre 2005 n. 262 ha inserito, all'art. 25-ter, il reato di cui all'art. 2629-bis c.c.; la legge n. 7 del 9 gennaio 2006 ha introdotto l'art.25- quater.1. «Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili»; la legge n. 146 del 16 marzo 2006 ha esteso il Decreto ai «Reati transnazionali»; la legge 3 agosto 2007 n. 123 ha introdotto l'art. 25-septies «Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro»; il decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 ha introdotto l'art. 25-octies «Ricettazione, riciclaggio, impiego di beni, denaro o altre utilità di provenienza illecita»; la legge 18 marzo 2008 n. 48, ha introdotto l'art. 24-bis «Delitti informatici e trattamento illecito dei dati».

Con la L.99/2009 è stato modificato l'art.25 bis, inserendo le fattispecie previste dagli artt. 473 (contraffazione, alterazione o uso dei marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 c.p. (Introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi). Sono stati inseriti, inoltre, due nuovi articoli: l'art.25 bis.1 «Delitti contro l'industria e il commercio», e l'art.25 novies «Delitti in materia di violazione del diritto d'autore».

Con il Ddl 733/2009 ha aggiunto l'art. 24ter «Delitti di criminalità organizzata», mentre la legge n. 116 del 3 agosto 2009 ha introdotto l'Art. 25-decies «Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. Con il Decreto Legislativo 7 Luglio 2011 n.121 è stato introdotto l'art. 25-undecies «Reati Ambientali». Con il Decreto Legislativo 16 Luglio 2012 n.109 è stato introdotto l'art.25 duodecies «Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare». In

ultimo con la Legge 6 Novembre 2012 n.190 (Legge anticorruzione) sono stati modificati l'art.25 con l'aggiunta, al comma 3, del reato di «induzione indebita a dare o promettere utilità» di cui all'art.319-quater c.p., e l'art.25-ter con l'aggiunta al comma 1 della lettera s-bis del reato di «corruzione tra privati» di cui all'art.2635, terzo comma, c.c.

Alla data di approvazione del presente Modello, i reati presupposto sono quelli di seguito elencati:

2.1. Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del decreto)

- Malversazione a danno dello Stato (art.316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art.640 c.p., 2° comma, n. 1);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica (art.640-ter c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (art.318 c.p. - art.321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art.322 c.p.);
- Concussione (art.317 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. - art.319-bis c.p. - art.321 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art.319-ter c.p., 2° comma - art.321 c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art.320 c.p.);
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

2.2 Criminalità informatica (art. 24-bis del Decreto)

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615 ter c.p.);

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615 quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies c.p.);
- Falsità in documenti informatici (Art. 491 bis c.p.).

2.3 Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, co. 6, c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni

- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.)

2.4 Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis del Decreto)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art.453 c.p.);
- Alterazione di monete (art.454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art.455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art.457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art.459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art.460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art.461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art.464 c.p.).
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art.473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art.474 c.p.)

2.5 Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. (art. 517-quater c.p.)

2.6. Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di Revisione (art. 2624 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio su strumenti finanziari non quotati (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

2.7. Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9.12.1999 (art. 25-quater del Decreto)

2.8. Delitti contro la vita e l'incolumità individuale (art. 25-quater.1 del Decreto)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

2.9. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)

- Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p., 1° e 2° comma);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.).

2.10 Abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto e art. 187-quinquies TUF)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF e art. 187-bis TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF e art. 187-ter TUF).

2.11 Omicidio colposo e Lesioni gravi e gravissime colpose (art. 25-septies del Decreto)

- Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro(art. 589 c.p.);

- Lesioni gravi e gravissime colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 590, terzo comma, c.p.).

2.12 Ricettazione, riciclaggio, impiego di beni, denaro, utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita(art. 648-ter c.p.).

2.13 Delitti in materia di violazione dei diritti d'autore (art.25 novies)

- Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art.171, co. 1, lett a-bis), L. 633/1941)
- Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art.171, co. 3, L. 633/1941)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941)
- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del

costitutore e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941)

- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941:

- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a)

- Abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b)

- Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c)

- Detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d)

- Ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e)

- Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f)
- Fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis)
- Abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).
- Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941
- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a)
- Immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis)
- Realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b)
- Promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. c)

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941)

- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941)

2.14 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.25-decies)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.377-bis c.p.).

2.15 Reati Ambientali (art.25-undecies)

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art.733-bis)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art.137 co.2 Dlgs 152/06)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (art.137 co.3 Dlgs 152/06)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (art.137 co.5 Dlgs 152/06)
- Scarichi sul suolo, sottosuolo e acque sotterranee (art.137 co.11 Dlgs 152/06)
- Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate (art.137 co.13 Dlgs 152/06)
- Attività di gestione rifiuti non autorizzata (art.256 co.1 Dlgs 152/06)
- Discarica non autorizzata (art.256 co.3 Dlgs 152/06)

- Miscelazione di rifiuti (art.256 co.5 Dlgs 152/06)
- Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art.256 co.6 Dlgs 152/06)
- Bonifica dei siti (art.257 co.1 Dlgs 152/06)
- Bonifica dei siti da sostanze pericolose (art.257 co.2 Dlgs 152/06)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art.258 co.4 Dlgs 152/06)
- Traffico illecito di rifiuti (art.259 co.1 Dlgs 152/06)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art.260 co.1 Dlgs 152/06)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art.260 co.2 Dlgs 152/06)
- Superamento dei valori limite di emissione e di qualità dell'aria (279 co.5 Dlgs 152/06)

2.16 impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.25-duodecies)

- Impiego di lavoratori irregolari (art.22 co 12-bis Dlgs 286/98)

3. Criteri di imputazione della responsabilità all'ente

La realizzazione di uno dei reati presupposto costituisce solo una delle condizioni per l'applicabilità della disciplina dettata dal Decreto. Vi sono, infatti, ulteriori condizioni che attengono alle modalità di imputazione all'ente dell'illecito da reato e che, a seconda della loro natura, possono essere suddivise in criteri di imputazione di natura oggettiva e di natura soggettiva.

I criteri di natura oggettiva richiedono che:

- il fatto di reato sia stato commesso da parte di un soggetto funzionalmente legato all'ente;
- il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

La responsabilità amministrativa dell'ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei delitti sia commesso nella forma del *tentativo*.

Gli autori del reato dal quale può derivare la responsabilità dell'ente possono essere soggetti con potere di amministrazione, gestione e direzione (c.d. soggetti in «posizione apicale»); o soggetti

sottoposti alla direzione e al controllo da parte dei soggetti apicali (c.d. soggetti sottoposti). Alla categoria dei soggetti apicali, appartengono coloro che rivestono, o che esercitano anche solo di fatto, funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale. Si tratta degli amministratori, dei direttori generali, dei rappresentanti legali, ma anche, per esempio, dei preposti a sedi secondarie, dei direttori di divisione o di stabilimento. Anche tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione della società o di sedi distaccate devono essere considerati soggetti apicali. Alla categoria dei soggetti in posizione subordinata appartengono tutti coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali e che, in sostanza, eseguono nell'interesse dell'ente le decisioni intraprese dai vertici. Appartengono a questa categoria tutti i dipendenti dell'ente, nonché tutti coloro che, per mandato o per contratto, agiscono in nome, per conto o nell'interesse dell'ente, quali, a titolo di esempio, i collaboratori, i parasubordinati e i consulenti.

Per il sorgere della responsabilità dell'ente è poi necessario che il fatto di reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Il criterio dell'interesse significa che l'autore del reato deve aver agito con l'intento di favorire l'ente, mentre il criterio del vantaggio significa che l'ente poteva ottenere o ha effettivamente ottenuto, alla commissione del reato, un risultato a sé favorevole.

Alla luce di questo criterio, l'ente non risponde se il fatto di reato è stato commesso nell'interesse esclusivo dell'autore del reato o di terzi.

I criteri di imputazione di natura soggettiva attengono invece alla colpa dell'ente.

La responsabilità dell'ente sussiste se non sono stati adottati o non sono stati rispettati standards doverosi di sana gestione e di controllo attinenti alla sua organizzazione e allo svolgimento della sua attività. La colpa dell'ente e quindi la possibilità di muovere un rimprovero dipende dall'accertamento di una politica di impresa non corretta o di deficit strutturali nell'organizzazione aziendale che abbiano favorito la commissione di uno dei reati presupposto.

Il Decreto esclude infatti la responsabilità dell'ente, nel caso in cui, prima della commissione del reato, l'ente si sia dotato e abbia efficacemente attuato un «MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO» (il Modello) idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

Il Modello opera quale esimente sia che il reato presupposto sia commesso da un soggetto apicale sia che sia stato commesso da un soggetto subordinato. Tuttavia, per i reati commessi dai soggetti apicali, il Decreto introduce una sorta di presunzione di responsabilità dell'ente, dal momento che si prevede l'esclusione della sua responsabilità solo se l'ente dimostra che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L'ente, quindi, è presunto colpevole salvo che provi che il Modello è stato fraudolentemente eluso. Per i reati commessi dai soggetti subordinati, l'ente risponde invece solo se la Pubblica Accusa prova che «la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza», ovvero se vi è stato un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza che gravano tipicamente sul vertice aziendale.

Anche in questo caso, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello, prima della commissione del reato, esclude l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza ed esenta l'ente da responsabilità.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello, pur non costituendo un obbligo giuridico, è quindi l'unico strumento a disposizione dell'ente per dimostrare la propria estraneità ai fatti di reato e, in definitiva, per andare esente dalla responsabilità stabilita dal Decreto.

4. I reati commessi all'estero

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia anche in relazione a reati presupposto commessi all'estero, sempre che siano soddisfatti i criteri di imputazione oggettivi e soggettivi stabiliti dal Decreto.

Il Decreto, tuttavia, condiziona la possibilità di perseguire l'ente per reati commessi all'estero all'esistenza di ulteriori presupposti:

- non procede lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato;
- l'ente ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- il reato è commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente;
- sussistono le condizioni di procedibilità previste dagli articoli 7, 8, 9, 10 del codice penale.

5. Le Sanzioni

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: la sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza. Tali sanzioni hanno natura amministrativa, ancorché applicate da un giudice penale.

In caso di condanna dell'ente, è sempre applicata la sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su « quote». L'entità della sanzione pecuniaria (da € 25.000 a € 2.5 ml) dipende della gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare le conseguenze del fatto e attenuarne le conseguenze o per prevenire la commissione di altri illeciti. Il giudice, nel determinare il quantum della sanzione, tiene altresì conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente e delle finalità preventive della sanzione.

Sono previsti casi di riduzione della sanzione pecuniaria. In particolare, la sanzione pecuniaria è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'ente ha risarcito integralmente il danno oppure ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero se è stato adottato un Modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla sanzione pecuniaria, ma solo se sono espressamente previste per il reato per cui si procede e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee, ma nei casi più gravi possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, ovvero prima della condanna, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano qualora l'ente prima della dichiarazione di apertura del dibattimento:

- abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso),

- abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria il profitto del reato,
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

Il Decreto prevede inoltre altre due sanzioni: la confisca, che è sempre disposta con la sentenza di condanna e che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato, e la pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

6. Responsabilità dell'ente e vicende modificative

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative: trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il Decreto sancisce la regola che, nel caso di « trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto». Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di fusione, il Decreto prevede che l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Nel caso di scissione parziale, il Decreto prevede invece che resti ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia, gli enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito.

Se la fusione o la scissione sono intervenute prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice nella commisurazione della sanzione pecuniaria terrà conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione. In ogni caso, le sanzioni interdittive si applicano agli enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il Decreto stabilisce che, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

DN LOGISTICA SRL. - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

PARTE GENERALE

Il presente MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO costituisce regolamento interno della società DN LOGISTICA SRL vincolante per la medesima.

Il presente Modello è ispirato alla Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, elaborate da CONFINDUSTRIA, nel documento del 7 marzo 2002 aggiornate al 31 marzo 2008.

Il presente Modello è stato approvato dall'Assemblea dei Soci con la deliberazione del 11/04/2014.

Il Codice Etico della Società costituisce il fondamento essenziale del presente Modello e le disposizioni contenute nel Modello si integrano con quanto in esso previsto.

1. Elementi fondamentali del Modello

Con riferimento alle «esigenze» individuate dal legislatore nel Decreto e sviluppate dalle associazioni di categoria, i punti fondamentali individuati dalla DN LOGISTICA SRL. nella definizione del Modello possono essere così brevemente riassunti:

- mappa delle attività aziendali «sensibili» ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- analisi delle procedure in essere e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate, con riferimento alle attività aziendali «sensibili», a garantire i principi di controllo
- definizione di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto (si veda al riguardo il Codice etico aziendale vincolante per i comportamenti di tutti i suoi dipendenti e collaboratori), volti a definire la necessità di:
 - osservare le leggi ed i regolamenti vigenti;
 - improntare su principi di correttezza e trasparenza i rapporti con la Pubblica Amministrazione;

- richiedere ai principali fornitori, appaltatori e subappaltatori una condotta in linea con i principi generali del Codice etico.
- modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza e attribuzione di specifici compiti sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo;
- attività di informazione e formazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- definizione delle responsabilità nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione e nell'implementazione del Modello, oltre che nella verifica del funzionamento del medesimo e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico (controllo ex post).

E' fatto obbligo a chiunque operi nell'Impresa o collabori con essa di attenersi alle pertinenti prescrizioni del Modello, ed in specie di osservare gli obblighi informativi dettati per consentire il controllo della conformità dell'operato alle prescrizioni stesse.

2. La Società DN LOGISTICA SRL

Informazioni generali:

La Società DN Logistica Srl è stata costituita in data 17/01/2002. Risulta iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Catania al numero 03920060872; Numero di repertorio economico amministrativo (REA) di Catania 262225. L'attuale sede sociale è sita in Catania, Zona Industriale Blocco Palma II SN; CF e P.IVA: 03920060872.

Sistema di Amministrazione e Controllo:

La società adotta un modello di governance tradizionale basato sulla figura dell'Amministratore Unico. L'amministratore unico resta in carica a tempo indeterminato fino ad alla revoca disposta dall'assemblea dei soci. L'amministratore unico è dotato dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria ad eccezione di quelli che per legge sono attribuiti all'assemblea (art.2479 c.c.) quali:

1. L'approvazione del Bilancio e la distribuzione degli utili
2. La nomina degli Amministratori
3. La nomina nei casi previsti dall'art.2477 dell'organo di controllo o del revisore
4. La modificazione dell'atto costitutivo
5. La decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modifica nei diritti dei soci

La società non è dotata di organo di controllo e non risultano essere state conferite deleghe formali o procure speciali


Attività Svolta:

La società svolge attività di servizi di logistica, per conto di terzi committenti (privati e pubblici) rientrando in tale fattispecie servizi di:

- **Trasporto merci su strada e intermodali** tramite una moderna flotta mezzi coordinata dal centro operativo, in grado di servire l'intera penisola ricorrendo all'utilizzo combinato di camion, treni e navi per garantire celerità e flessibilità nella distribuzione delle merci;
- **Depositi industriali e servizi logistici** magazzini per lo stoccaggio e la conservazione sicura dei prodotti e la piccola distribuzione ai clienti finali;

- **Piattaforma logistica** di 30.000 mq alla zona industriale di Catania con polo ferroviario privato, in una posizione strategica per la distribuzione in tutta la Sicilia;

3. Organigramma della DN LOGISTICA SRL



4. Analisi e valutazione dei rischi

La predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dall'art.6 del Dlgs 231/2001, presuppone una approfondita attività d'analisi e valutazione dei rischi reato presupposto identificati nell'ambito del Decreto in parola. Nei paragrafi che seguono si riportano le risultanze di tale analisi condotta attraverso l'osservazione e lo studio dell'assetto organizzativo (vedere paragrafo 3 "*Organigramma della DN LOGISTICA SRL*") e dei principali processi aziendali.

4.1 Analisi dei Processi

L'analisi è stata effettuata focalizzandosi sui seguenti processi operativi:

- Gestione della Sicurezza sul Lavoro
- Gestione dei rapporti infragruppo
- Approvvigionamento di beni e servizi
- Vendita di Servizi
- Formazione del Bilancio
- Finanziamento Soci
- Gestione delle risorse finanziarie
- Gestione dei finanziamenti/contributi da parte della Pubblica Amministrazione
- Gestione della Tutela Ambientale

Per ciascun processo analizzato sono stati individuate:

- le tipologie di comportamento a rischio di commissione di reati rilevanti ai fini del Dlgs 231/2001;
- I soggetti (distinti tra apicali e sottoposti all'altrui vigilanza) coinvolti nelle attività a potenziale rischio di commissione dei reati presupposto;

- Il livello di rischio connesso a ciascuna tipologia di reato potenziale. Tale livello di rischio è stato determinato in base alla probabilità stimata che un evento si verifichi (stima effettuata in base ai dati storici disponibili e sull'esistenza di presidi di controllo adeguati).

4.2 Valutazione del rischio

Il livello di rischio reato presupposto è stato valutato in base alle seguente gradazione d'intensità:

- 1) Rischi Critici (probabilità di accadimento alta)
- 2) Rischi rilevanti (probabilità di accadimento media)
- 3) Rischi modesti (probabilità di accadimento bassa)
- 4) Rischi improbabili (rischi relativi la cui commissione è improbabile, in ragione del tipo di attività svolta dalla società o in ragione delle modalità operative e della struttura organizzativa della società stessa)
- 5) Fattispecie non realizzabili (si tratta di rischi che non possono trovare realizzazione in relazione al tipo di attività svolta dalla società)

4.3 Risultati analisi dei rischi (omissis)

4.4 Reati rilevanti per DN LOGISTICA SRL

Alla luce dell'analisi e valutazione dei rischi svolta dalla Società ai fini della predisposizione del presente Modello, e riportati nelle tabelle sopra esposte, risultano rilevanti i seguenti reati presupposto:

- 1) Reati societari di cui all'art.25-ter del Dlgs 231/2001 limitatamente agli artt.2621, 2622, 2627 e 2635 del codice civile
- 2) Reati connessi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 25-septies del Dlgs 231/2001
- 3) Reati di ricettazione e Riciclaggio di cui all'art. 25-octies del Dlgs 231/2001 limitatamente all'art.648-bis del codice penale

Tuttavia, dal momento che l'analisi è stata limitata ad i processi attualmente in essere presso la società si è ritenuto opportuno, anche in considerazione dei futuri processi di sviluppo aziendali includere nell'elenco dei reati rilevanti per la società anche le seguenti fattispecie:

4) Reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all'art.24 e 25 del Dlgs 231/2001

Sulla base dei risultati del processo di mappatura dei rischi, allo stato attuale, le seguenti tipologie di reato sono state valutate, seppur astrattamente applicabili alla Società, come non rilevanti per la stessa:

- art. 25-*bis* del Decreto – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- art. 25-*bis 1* del Decreto – Delitti contro l'industria ed il commercio;
- art. 25-*quater* del Decreto – Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;
- art. 25-*quinquies* del Decreto – Delitti contro la personalità individuale;
- art. 25-*novies* del Decreto – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- art. 25-*decies* del Decreto - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- art. 25- *undecies* del Decreto – Reati ambientali;
- art. 25- *duodecies* del Decreto – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

Per le suddette tipologie di reato, sulla base delle valutazioni sopra espresse, non è stato ritenuto necessario redigere specifici protocolli di prevenzione.

Le seguenti tipologie di reato sono invece state considerate non applicabili alla realtà aziendale della DN LOGISTICA SRL.:

- art. 25-*sexies* del Decreto – Abusi di mercato;
- art. 25-*quater 1* del Decreto – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Tali valutazioni sono state assunte tenendo conto dell'attuale struttura della DN LOGISTICA SRL., delle attività attualmente svolte dalla Società stessa nonché dalla tipologia di reati indicati. La Società si impegna a svolgere un continuo monitoraggio della propria attività sia in relazione ai suddetti reati, sia in relazione all'espansione normativa cui potrà essere soggetto il Decreto.

5. Protocolli di prevenzione

Al fine di prevenire il verificarsi dei reati rilevanti sono stati predisposti dei protocolli specifici di prevenzione che si allegano al presente modello (Allegato 1) per formarne parte integrante ed essenziale. Tali protocolli sono stati predisposti in base alle risultanze del processo di analisi e valutazione dei rischi e nel rispetto dei principi generali enunciati nel paragrafo che segue.

5.1 Principi generali dei protocolli di prevenzione

In generale, per tutte le operazioni che concernono le attività sensibili sopra individuate, la Società stabilisce i seguenti principi:

- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, del Modello e del Codice Etico;
- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- le fasi di formazione ed i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;
- il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno è coerente con le responsabilità assegnate all'amministratore o al dipendente; la conoscenza del sistema di deleghe e dei poteri di firma, anche da parte dei soggetti esterni alla Società, è garantito da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale deve essere congruente con le posizioni di responsabilità, il grado di preparazione tecnico-professionale

raggiunto con riferimento alla specifica attività da porre in essere, i profili di rilevanza patrimoniale, economica e/o di immagine, nonché di criticità delle sottostanti operazioni economiche;

- non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita sono costantemente monitorati e sempre tracciabili;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse sono archiviati e conservati a cura della funzione competente;
- sono formalizzate le modalità di comunicazione all'Organismo di Vigilanza;

5.2 Protocolli specifici di prevenzione

Come già anticipato, i protocolli specifici di prevenzione sono ricompresi ed esplicitati all'interno dell'allegato 1 al presente modello. *Omissis*.

6. Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, ai dipendenti della Società, ancorché distaccati all'estero per lo svolgimento dell'attività, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato della medesima o sono legati alla Società.

La Società si impegna a garantire, attraverso modalità idonee, la diffusione e la conoscenza effettiva del Modello a tutti i destinatari.

La Società si impegna ad attuare specifici programmi di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Modello e del Codice da parte di tutti i membri degli organi sociali e i dipendenti della Società. L'attività di formazione è obbligatoria per coloro a cui è destinata

ed è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, del grado di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili indicate nel Modello, dell'esercizio di eventuali funzioni di rappresentanza della Società.

Per i magazzinieri e per gli autisti la formazione può avvenire nell'ambito di altre iniziative di formazione e può essere limitata ai principi generali del Decreto e a quelle specifiche procedure che interessano l'attività a rischio nel quale sono impiegati.

Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici. I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecarle un vantaggio.

Copia del Modello, dei documenti ad esso allegati e dei suoi aggiornamenti è depositata presso la sede dell'Impresa ed è a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarla.

7. Finalità del Modello

Con l'adozione del Modello la Società intende adempiere compiutamente alle previsioni di legge e, in specie, conformarsi ai principi ispiratori del Decreto, nonché rendere più efficace il sistema dei controlli e di Corporate Governance, in particolare rispetto all'obiettivo di prevenire la commissione dei reati. Il Modello si propone le seguenti finalità:

a) adeguata informazione dei dipendenti e di coloro che agiscono su mandato della Società o sono legati alla Società da rapporti di collaborazione in merito alle attività che comportano il rischio di realizzazione dei reati e alle conseguenze sanzionatorie che possono derivare a essi o alla Società per effetto della violazione di norme di legge o di disposizioni interne della Società;

- b) diffusione e affermazione di una cultura di impresa improntata alla legalità, con l'espressa riprovazione da parte della Società di ogni comportamento contrario alla legge o alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello;
- c) diffusione di una cultura del controllo, che deve presiedere al raggiungimento degli obiettivi che, nel tempo, la Società si pone;
- d) previsione di un'efficiente ed equilibrata organizzazione dell'impresa, con particolare riguardo alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza, ai controlli, preventivi e successivi, nonché all'informazione interna ed esterna.

8. Adozione, modifiche e aggiornamento del Modello

L'Assemblea dei soci, salvo quanto di seguito espressamente previsto, ha competenza esclusiva per l'adozione e la modificazione del Modello idoneo a prevenire reati.

L'Amministratore Unico ha l'obbligo di proporre tempestivamente all'Assemblea dei soci le modifiche da apportare al Modello qualora siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne evidenziano l'inadeguatezza a garantire l'efficace prevenzione dei fatti di reato ovvero, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, qualora intervengano mutamenti nel sistema normativo o nell'organizzazione e nell'attività della Società. Le proposte di modifica al Modello sono preventivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale deve esprimere un parere.

Le Funzioni interessate provvedono alle modifiche delle procedure necessarie per l'attuazione del Modello e ne danno comunicazione tempestiva all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta all'Amministratore Unico eventuali fatti che evidenziano la necessità di revisione del Modello.

9. Organismo di Vigilanza e obblighi informativi

Il compito di vigilare continuativamente sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di proporre l'aggiornamento, è affidato a un organismo ("Organismo di Vigilanza") istituito dalla Società e dotato di autonomia, e indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni. L'Organismo di Vigilanza (OdV) riferisce direttamente all'organo amministrativo ove non diversamente previsto.

Il Consiglio di amministrazione (ove esistente), ovvero l'Assemblea dei Soci, nomina l'Organismo di Vigilanza, con provvedimento motivato rispetto a ciascun componente, scelto esclusivamente sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale.

L'Organismo di Vigilanza è composto, nel rispetto dei requisiti di cui al punto precedente, da:

- a) due componenti non appartenenti al personale della Società, scelti tra stimati professionisti.
- b) un membro appartenente al personale della Società, individuato preferibilmente nel Responsabile della Funzione di Internal Auditing - Direzione e Controllo;

Le delibere del OdV sono assunte a maggioranza dei suoi componenti. Il OdV, con delibera motivata, può delegare al Presidente e agli altri componenti specifiche funzioni.

I componenti rimangono in carica per un triennio e possono essere liberamente rinnovati nell'incarico di triennio in triennio. La revoca del OdV - o di un singolo componente - è riservata alla competenza del Consiglio di Amministrazione (ove esistente) ovvero all'Assemblea dei Soci.

Contestualmente alla revoca il Consiglio di Amministrazione (ove esistente) ovvero l'Assemblea dei soci delibera la nomina del singolo componente in sostituzione di quello revocato o del nuovo OdV.

In caso di dimissioni di un singolo componente del OdV il Consiglio di Amministrazione (ove esistente) ovvero l'Assemblea dei soci delibera tempestivamente la sostituzione del componente dimissionario.

In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del OdV automaticamente decade l'intero OdV e il Consiglio di Amministrazione ovvero l'Assemblea dei soci delibera tempestivamente la nomina del nuovo OdV.

Il OdV per ogni riunione e per le periodiche attività di verifica redige un verbale che deve essere trasmesso, riservatamente, all'Amministratore Unico ed all'Assemblea dei soci

I membri dell'organismo di vigilanza sono dotati dei seguenti requisiti:

- a) autonomia, intesa come libertà di iniziativa, di decisione e di esecuzione delle proprie funzioni;
- b) indipendenza, intesa come assenza di legami, interessi o forme di interferenza con gli organi societari o altre funzioni aziendali;
- c) professionalità, intesa come patrimonio di strumenti e conoscenze tecniche specialistiche (giuridiche, contabili, aziendali ed organizzative o di controllo interno);
- d) continuità d'azione intesa come capacità dell'organo di agire in tempi rapidi e di operare con impegno diligente e costante nel tempo.

I membri dell'Organismo di Vigilanza devono essere dotati dei seguenti requisiti di eleggibilità:

- a) non ricoprire all'interno della Società incarichi di carattere operativo;
- b) non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva per aver commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- c) non essere falliti, o essere stati condannati ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

I membri dell'Organismo di Vigilanza non appartenenti al personale della Società devono essere dotati degli ulteriori seguenti requisiti di eleggibilità:

- a) non essere legati alla Società da rapporti continuativi di prestazione d'opera che ne possano ragionevolmente compromettere l'indipendenza;
- b) non essere legati da rapporti di parentela con amministratori della Società o di società controllate;
- c) non intrattenere, neppure indirettamente, con la Società o con soggetti legati ad essa, relazioni di natura patrimoniale tali da condizionarne l'autonomia di giudizio.

Il verificarsi di una sola delle condizioni suddette comporta la decadenza automatica dalla funzione di membro dell'organismo. L'Amministratore Unico accertata la sussistenza della causa di decadenza provvede senza indugio alla sostituzione del membro divenuto inidoneo.

L'Organismo di Vigilanza può dotarsi di un proprio regolamento, che disciplina le modalità di svolgimento delle sue attività.

Ove non nominato dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea dei soci, l'Organismo di Vigilanza nomina al proprio interno un Presidente, al quale può delegare specifiche funzioni.

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito della Società, tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste nel Modello, nonché da successivi provvedimenti o procedure assunti in attuazione del medesimo.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività. L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni di controllo esistenti nella Società.

All'Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività della Società.

L'Organismo di Vigilanza, nel perseguimento della finalità di vigilare sull'effettiva attuazione del Modello adottato dalla Società, è titolare dei seguenti poteri di iniziativa e controllo, che esercita nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

- a) svolge periodica attività ispettiva, la cui cadenza è, nel minimo, predeterminata in considerazione ai vari settori di intervento. Possono essere effettuate visite ispettive a "sorpresa";
- b) ha accesso a tutte le informazioni concernenti le attività a rischio;
- c) può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, ai dirigenti della Società, nonché a tutto il personale dipendente che svolga attività a rischio o alle stesse sovrintenda;
- d) qualora necessario, può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, agli amministratori, al Collegio Sindacale, alla società di revisione; a collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni alla Società e in genere a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del

Modello; l'obbligo di questi ultimi di ottemperare alla richiesta dell'Organismo di Vigilanza deve essere inserito nei singoli contratti;

f) riceve periodicamente informazioni dai responsabili delle attività a rischio;

i) può rivolgersi, dopo averne informato l'organo amministrativo, a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;

j) sottopone all'organo amministrativo le proposte di adozione di procedure sanzionatorie;

k) sottopone il Modello a verifica periodica e ne propone l'aggiornamento, secondo quanto previsto dal presente Modello;

l) redige periodicamente, e comunque almeno annualmente, una relazione scritta sull'attività svolta inviandola all'organo amministrativo. Le relazioni, riportate nel libro dei verbali, contengono eventuali proposte di integrazione e modifica del Modello;

m) le relazioni periodiche predisposte dall'Organismo di Vigilanza, devono contenere, svolgere o segnalare:

- eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello e del Codice etico;
- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al Modello;
- le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento esclusivo alle attività a rischio;
- una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche.

Il personale della Società e i collaboratori della stessa hanno facoltà di rivolgersi direttamente all'Organismo di Vigilanza per segnalare violazioni del Modello attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica Odv@dnlogistica.com.

Al fine di cui al punto precedente la Società adotta misure idonee affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette all'Organismo di Vigilanza informazioni, purché veritiere e

utili per identificare comportamenti difforni da quanto previsto nelle procedure contemplate dal sistema di controllo interno, dal Modello e dalle procedure stabilite per la sua attuazione.

10. Sistema sanzionatorio

Al fine di ottenere la più ampia osservanza del Modello e di attuare il sistema sanzionatorio, l'Organismo di Vigilanza, determina, preliminarmente, le tipologie di rapporti giuridici con soggetti esterni alla Società ai quali è opportuno, al fine di prevenire i reati, applicare le previsioni del Modello, precisandone le modalità e stabilendo le misure sanzionatorie nei casi di violazione delle previsioni in esso contenute o delle procedure stabilite per la sua attuazione. L'applicazione delle misure sanzionatorie non pregiudica né modifica ulteriori, eventuali conseguenze di altra natura (penale, amministrativa, tributaria), che possano derivare dal medesimo fatto.

Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del presente Modello sono adottate dagli organi che risultano competenti, in virtù dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dallo Statuto o dai regolamenti interni della Società.

Ogni violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare. Il dovere di segnalazione grava su tutti i destinatari del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza deve immediatamente dare corso ai necessari accertamenti, garantendo la riservatezza del soggetto nei cui confronti procede.

L'Organismo di Vigilanza deve essere immediatamente informato dell'applicazione di una sanzione per violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione.

11. Contratti di lavoro e codice disciplinare

Il rispetto delle disposizioni del Modello vale nell'ambito dei contratti di lavoro di qualsiasi tipologia e natura, inclusi quelli con i Dirigenti, a progetto, part-time, nonché nei contratti di collaborazione rientranti nella c.d. parasubordinazione.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro, il sistema disciplinare è applicato in conformità all'art.7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e ai vigenti CCNL per i lavoratori dipendenti.

Il Modello costituisce un complesso di norme alle quali il personale dipendente deve uniformarsi anche ai sensi di quanto previsto dai rispettivi CCNL in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari. Pertanto la violazione delle previsioni del Modello, e delle procedure di attuazione, comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni, ai sensi di legge e dei citati CCNL.

Fermo restando quanto sopra e a titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- a) la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, delle procedure previste dal presente Modello o stabilite per la sua attuazione;
- b) la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione incompleta o non veritiera;
- c) l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione incompleta o non veritiera;
- d) l'omessa redazione della documentazione prevista dal presente Modello o dalle procedure stabilite per l'attuazione dello stesso;
- e) la violazione o l'elusione del sistema di controllo previsto dal Modello, in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione opposta ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni, ovvero la realizzazione di altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo medesimo.

In ogni caso, qualora il fatto costituisca violazione di doveri discendenti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto stesso neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, a norma dell'art. 2119 c.c., fermo il rispetto del procedimento disciplinare.

Con la contestazione, può essere disposta la revoca delle eventuali procure affidate al soggetto interessato.

12. Organi direttivi

Se la violazione riguarda i Dirigenti (In caso di nomina successiva alla data di approvazione del presente modello), l'Organismo di Vigilanza deve darne comunicazione al titolare del potere disciplinare e all'organo amministrativo mediante relazione scritta.

I destinatari della comunicazione avviano i procedimenti di loro competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal CCNL applicabile.

Nei casi più gravi - e, comunque, quando la mancanza sia tale da ledere la fiducia della Società nei confronti del responsabile - l'organo amministrativo convoca l'Assemblea, proponendo la revoca dalla carica.

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale (nell'ipotesi in cui venisse nominato in data successiva all'approvazione del presente modello), l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione all'organo amministrativo mediante relazione scritta.

L'organo amministrativo qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

13.Collaboratori e controparti contrattuali

Qualora si verificano fatti che possono integrare violazione del Modello da parte di collaboratori o controparti contrattuali, l'Organismo di Vigilanza informa l'organo amministrativo e il Responsabile dell'area alla quale il contratto o rapporto si riferiscono, mediante relazione scritta.

Nei confronti dei responsabili viene deliberata l'applicazione delle misure previste.